

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAPPATERRA, DI GIOIA, GROTTO

Concessione di un contributo al comune di Bisignano per la predisposizione di strutture di accoglienza ai visitatori in occasione della canonizzazione del Beato Umile

Presentata il 13 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia e la vita di frate Umile da Bisignano è un esempio per tutti coloro che credono che si possa vivere al di là di ogni violenza al servizio dei poveri e degli oppressi.

Egli nacque a Bisignano, in provincia di Cosenza, il 26 agosto del 1582, ricevendo al fonte battesimale il nome di Lucantonio.

All'età di 18 anni decise di seguire la chiamata del Signore e nel 1609 venne ricevuto dall'Ordine dei frati minori. Fece l'anno di postulando nel convento di Dipignano e il noviziato presso il convento di Mesoraca (Crotona). Ebbe il nome religioso di frate Umile.

Professata la regola, frate Umile venne assegnato ai servizi più umili: la questua, l'orto, la sacrestia. Tutto egli svolse con

fedeltà e spirito di obbedienza. Innamorato della vita di San Francesco d'Assisi, cercò con cura di esserne un discepolo devoto e in una Calabria tentata dal potere, dalla violenza e dalla sete di guadagno, frate Umile si pose al servizio dei poveri, degli afflitti e dei malati, spesso da lui guariti. La sua fama giunse ai superiori maggiori dell'Ordine e persino ai Pontefici Gregorio XV e Urbano VIII, che lo vollero a Roma e si avvalsero del suo consiglio sui problemi più gravi della Chiesa in quel particolare momento storico.

Dal 1623 al 1630 risiedette nel convento romano di San Francesco a Ripa. A causa delle forti e continue penitenze si ammalò gravemente e ottenne di ritornare in Calabria.

Dopo una lunga malattia, morì nel convento del suo paese il 26 novembre 1637. I processi canonici iniziarono nel 1684 e venne dichiarato Beato da Leone XIII il 29 gennaio 1882.

Il 25 febbraio 1988 la provincia dei frati minori di Calabria richiese ufficialmente l'apertura del processo di canonizzazione del Beato Umile da Bisignano. Il 26 giugno 1997, la commissione medica istituita dalla Congregazione per le cause dei Santi, chiamata ad esprimersi sulla veridicità di un miracolo compiuto dal Beato Umile nel 1885, ha espresso parere favorevole sull'avvenuto miracolo.

Recentemente la Sacra Congregazione per le cause dei Santi ha diffuso la notizia

della prossima canonizzazione del Beato Umile da Bisignano.

Già oggi, Bisignano rappresenta una delle mete turistico-religiose più visitate della Calabria ed è facilmente immaginabile che la prossima canonizzazione porterà un incremento massiccio di pellegrini che, da tutto il mondo, si recheranno a visitare i luoghi natali di quella figura straordinaria che fu il Beato Umile.

La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire alla comunità locale di affrontare questo flusso di pellegrini in maniera dignitosa, attraverso il miglioramento delle strutture di accoglienza e delle vie di accesso al comune di Bisignano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori è autorizzata la concessione al comune di Bisignano di un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Ai fini del potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Bisignano è autorizzata la concessione di un contributo alla provincia di Cosenza di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a 1 milione di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019910